

MEMORANDUM DI INTESA  
TRA  
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA  
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE  
E DELLA FORMAZIONE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, di seguito denominate le Parti;

Animati dalla volontà di sviluppare, nei settori di propria competenza, una fruttuosa collaborazione tra i due Paesi nel campo della salute e della formazione

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

Le parti favoriranno la collaborazione nel campo della salute e della formazione ispirandosi a principi di uguaglianza, parità fra i generi, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della collaborazione sono stabiliti congiuntamente.

Articolo 2

Le Parti hanno convenuto di promuovere le iniziative di collaborazione nei seguenti campi:

- cardiocirurgia pediatrica
- formazione e addestramento del personale sanitario

Articolo 3

Questi campi di collaborazione sono resi operativi con le seguenti attività:

- Facilitare i contatti e gli scambi tra le strutture di cardiocirurgia pediatrica
- Promuovere e facilitare la formazione e l'addestramento del personale sanitario da parte di equipe specializzate attraverso periodi di stage
- ogni altra modalità di collaborazione decisa dalle Parti.

Articolo 4

Per dare esecuzione al presente Memorandum di Intesa, le Parti potranno adottare Piani di Azione riguardanti il campo della cardiocirurgia pediatrica, la formazione degli operatori sanitari ed altre eventuali attività decise d'intesa tra le Parti.

## Articolo 5

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e di coordinamento finalizzata sia alla valutazione delle priorità nell'ambito della collaborazione, anche con l'elaborazione di Piani di Azione, sia a tenere periodicamente informate le Parti sugli sviluppi della collaborazione stessa.

La Commissione si riunirà secondo gli accordi tra le Parti e comunque non più di una volta l'anno e potrà essere integrata da esperti nelle diverse discipline, designati dalle Parti.

## Articolo 6

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti firmatarie, senza che da ciò derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

## Articolo 7

L'attuazione del presente Memorandum di Intesa e tutte le conseguenti attività saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.

La eventuale attività sanitaria connessa alle attività concordate sarà effettuata in conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie non mediche nel Paese ospitante.

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme, alle consuetudini internazionali e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

## Articolo 8

Il presente Memorandum di Intesa può essere modificato a richiesta di una delle Parti, per iscritto e per via diplomatica; le modifiche saranno oggetto di un emendamento scritto, sottoposto alla firma delle Parti. La modifica avrà efficacia nella stessa forma prevista per il Memorandum di Intesa.

## Articolo 9

In caso di controversia sul presente MoU le Parti potranno risolverla in via amichevole mediante negoziato

## Articolo 10

Il presente Memorandum di Intesa avrà efficacia dalla data della firma.

Il presente Memorandum avrà la durata di cinque (5) anni rinnovabile tacitamente per periodi di uguale durata, salvo rinuncia di una delle Parti almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza con lettera ufficiale. La rinuncia al presente Memorandum di Intesa non implica la sospensione della realizzazione di progetti in corso tra le Parti.

Fatto a Addis Ababa il 12 maggio 2017 in due esemplari originali in lingua amarica, italiana e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione del testo prevarrà la versione inglese.

Per:

Il Ministero della Salute  
della Repubblica Italiana

AMB. GIUSEPPE MISTRETTA

Ambasciatore d'Italia in Etiopia

Per:

Il Ministero della Salute  
della Repubblica Federale Democratica  
dell'Etiopia

S.E. PROF. YIFRU BERHAN MITKE

Ministro della Sanità